

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 624

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica

(REVIGLIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1992

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative,
prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia
di servizi pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce la quasi totalità delle disposizioni contenute nel decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, non convertito in legge per scadenza dei termini di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Si tratta anzitutto delle disposizioni contenenti differimenti di termini per lo più scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991, che avevano già formato oggetto di proroghe o differimenti da parte dei precedenti analoghi decreti-legge (2 gennaio 1992, n. 1; 1° marzo 1992, n. 195; 30 aprile 1992, n. 274) in considerazione di mantenere ancora per l'anno 1992 (e in taluni casi anche oltre) la disciplina previgente, non essendo venute meno le esigenze che ne avevano determinato l'adozione, ovvero non essendo stato possibile ancora adottare una disciplina sostitutiva.

Le altre disposizioni del decreto-legge n. 325 del 1992 riprodotte nel presente disegno di legge sono caratterizzate da innovazioni normative non meramente formali, anche se talvolta accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a termine e relative per lo più a interventi già avviati e le cui procedure non sono state completamente definite e quindi richiedono che non vi siano soluzioni di continuità nelle normative di riferimento.

Sono state invece reiterate in apposito decreto-legge, in considerazione della loro finalità di tutela di particolari categorie di lavoratori operanti in settori in crisi, le norme già contenute nel decreto-legge n. 325 del 1992, riguardanti gli «interventi urgenti in materia di lavoro portuale» e l'«intervento straordinario Gepi in Sicilia».

Tenuto conto, poi, delle considerazioni emerse nel corso del dibattito parlamentare in sede di conversione del decreto-legge n. 325 del 1992, non è stato riprodotto -

non forma neppure oggetto della sanatoria - l'articolo 3 del predetto decreto concernente il «termine per l'approvazione di strumenti urbanistici» che ha dato luogo a critiche anche di ordine costituzionale.

* * *

Il presente disegno di legge riproduce quindi norme di semplice proroga dell'efficacia delle norme fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i termini si riferiscono; norme di carattere sostanziale e norme che contengono la prosecuzione di interventi finanziari dello Stato, sia con disposizioni di deroga alle leggi di contabilità generale dello Stato, sia con norme che apportano nuove disponibilità finanziarie.

Riguardo all'articolo 1, si premette che con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, il comitato di esperti per la torre di Pisa, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fu incaricato di procedere alla individuazione e definizione degli interventi di consolidamento e restauro del monumento.

Con il comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 279 fu stabilito un termine, poi scaduto il 5 ottobre 1991, per l'espletamento dei compiti predetti.

Il comitato di esperti, pur dopo l'avvio di una campagna di indagini e in presenza della complessità degli accertamenti, è giunto alla constatazione che nell'immediato è necessario dare la preferenza a soluzioni temporanee e rimovibili, idonee a garantire la sicurezza del monumento.

Il comitato ha cioè riconosciuto, nella propria valutazione tecnica, che allo stato delle conoscenze finora acquisite in ordine alla situazione della torre e del terreno di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sedime, sarebbe prematura una pronuncia sulla scelta di una ipotesi di consolidamento definitivo, ed ha conseguentemente optato per un intervento di tipo morbido di rinforzo strutturale temporaneo.

Poichè tale scelta, da tempo resa nota dal comitato, comportava e comporta un prolungamento nei tempi di attuazione degli interventi, il Governo, in previsione della impossibilità del rispetto della scadenza fissata al 5 ottobre 1991, presentava, fin dal 12 agosto 1991, un disegno di legge (atto Camera n. 5937) avente lo scopo di protrarre l'attività dell'organo suindicato fino al 31 dicembre 1993, assicurando altresì la copertura finanziaria occorrente per gli interventi e per la corresponsione dei contributi a favore dell'Opera primaziale.

I tempi dei lavori parlamentari non hanno tuttavia consentito l'approvazione del disegno di legge succitato.

Il programma dei lavori già avviato non può, d'altro canto, subire interruzioni. Infatti la cessazione dei compiti del comitato farebbe venir meno l'utilità dell'opera finora svolta e comporterebbe un ritardo di durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori interventi.

Con l'articolo 1 si supera il vuoto conseguente alla scadenza del termine di attività del comitato di esperti, disponendosi la proroga dell'attività stessa al 31 dicembre 1993.

Con la legge 6 febbraio 1985, n. 16, veniva autorizzata la spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e realizzazione di un programma straordinario quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, nonchè per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti.

Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista per il 1989, è stato rimodulato, con l'articolo 5, fino all'esercizio finanziario 1994.

L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva, «limitatamente all'esercizio 1985», l'assunzione di «impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza dell'esercizio

stesso al fine di acquisire edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione».

In proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte considerevole dei quali, a causa della particolare complessità della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 1988, n. 542.

È stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo 2, del cennato termine al fine di consentire l'attuazione del programma predisposto.

L'articolo 3 attribuisce al Ministero di grazia e giustizia la spesa per la gestione e la manutenzione del Palazzo di giustizia di Napoli, derogando alla legge 24 aprile 1941, n. 392, che tale spesa attribuisce ai comuni, e stabilisce altresì che detto Ministero vi provveda, tra l'altro, a mezzo di una apposita commissione di cui si prevede la composizione.

Nel settore della protezione civile la scadenza del 31 dicembre 1991 pone alcuni problemi per quanto riguarda la permanenza delle associazioni di volontariato e di taluni gruppi scientifici.

L'ulteriore proroga di un anno del termine di cui all'articolo 4 per le occupazioni d'urgenza è inteso ad evitare riflessi negativi sulle espropriazioni in corso, nelle more dell'approvazione del disegno di legge concernente la materia espropriativa, che dovrebbe dare in proposito una nuova organica disciplina.

Con l'articolo 5 viene disposta la prosecuzione fino al 31 dicembre 1995 dell'attività del Consorzio del canale di Milano-Cremona-Po, costituito con la legge 24 agosto 1941, n. 1044, in collegamento all'attuazione del piano pluriennale di interventi operativi riguardanti la rete idroviaria padano-veneta.

Tali interventi, previsti dalla legge 29 novembre 1990, n. 380, riguardano tra l'altro il completamento delle opere di navigazione interna e la costruzione di porti, scali e banchine.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 6 viene autorizzato il Ministro dei lavori pubblici ad utilizzare nel 1992 le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 non impegnate nel 1991, allo scopo di predisporre un programma di studi per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

Poichè le procedure di affidamento degli studi di che trattasi non hanno consentito, data la ristrettezza dei tempi, di rispettare il termine stabilito, e considerato il rilevante interesse pubblico degli studi stessi si prevede lo slittamento dei fondi in questione all'esercizio 1992.

Per quanto concerne l'articolo 7, si premette che la legge 8 novembre 1991, n. 376, concernente norme sulla circolazione di mezzi d'opera e assimilati, innova la disciplina sulla qualificazione e la circolazione di tali veicoli ed istituisce l'indennizzo di usura.

La citata legge n. 376, tra l'altro, regola la predisposizione degli elenchi delle strade non percorribili dai mezzi d'opera, elenchi da predisporre da parte degli enti proprietari. Trattasi di adempimenti che, presupponendo l'acquisizione delle caratteristiche tecniche di tutte le strade interessate alla circolazione di mezzi d'opera, non consentono di rispettare i tempi previsti.

Per consentire a tutti gli interessati di predisporre ponderatamente gli elenchi delle strade non percorribili, e per evitare che il ritardo dei predetti adempimenti possa avere conseguenze negative per la circolazione di mezzi d'opera, si prevede lo slittamento dell'entrata in vigore della normativa in questione.

Con l'articolo 8 vengono prorogati al 31 dicembre 1993 i termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, ultima normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riguardanti la realizzazione di impianti sportivi.

Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con un apposito decreto ministeriale il programma di impiantistica sportiva finanziato con la citata legge n. 289

del 1989. L'ulteriore finanziamento di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, richiede la continuità della normativa contenuta nella citata legge n. 289 del 1989.

Con la disposizione contenuta nell'articolo 8, si intende rendere operativa la legge n. 289 del 1989, nel limite massimo dello stanziamento di 20 miliardi previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 412 del 1991.

Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'istituto del credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo lo stesso tasso previsto dalla legge n. 289 del 1989; per le società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi applicato dall'istituto medesimo.

La proroga delle gestioni fuori bilancio (articolo 9) si rende necessaria nelle more della predisposizione di una legge organica di riordinamento delle attività oggetto delle gestioni stesse.

Poichè allo stato attuale un siffatto provvedimento è allo studio, in quanto il precedente disegno di legge recante «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato» (Atto Camera n. 6266 della X legislatura), approvato dal Senato, non è stato a suo tempo tempestivamente licenziato per l'Aula, non sussistono alternative se non il differimento che viene previsto al 28 febbraio 1993.

Quanto all'articolo 10, comma 1, si fa presente che l'importo massimo di emissione netta di titoli pubblici, correlato ad un fabbisogno di cassa previsto per il 1991, nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1992-1994 (Doc. LXXXIV, n. 4, della X legislatura), in lire 132.000 miliardi, è stato fissato in lire 118.800 miliardi dall'articolo 3, comma 8, della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1991 e successivamente in lire 126.000 miliardi, pari al 95 per cento del fabbisogno medesimo, in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sede di assestamento rispettivamente dalle leggi 29 dicembre 1990, n. 406, e 18 novembre 1991, n. 366.

Nella Relazione previsionale e programmatica per il 1992, presentata in Parlamento il 30 settembre 1991 (*Doc. XIII*, n. 5), il fabbisogno 1991 è stato valutato in 141.000 miliardi di lire. È stato necessario pertanto ricalcolare il limite massimo di emissione, che non è risultato compatibile con le esigenze di copertura del fabbisogno medesimo.

Attesa peraltro l'aleatorietà dei flussi riguardanti altri strumenti di copertura del fabbisogno (segnatamente la raccolta postale), si reputa necessario adeguare il predetto limite massimo all'importo complessivo del fabbisogno, cioè a lire 141.000 miliardi.

La norma di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 si rende indispensabile per correggere, con immediatezza, gli effetti distorsivi che si produrrebbero con la puntuale applicazione delle disposizioni del comma 2-bis introdotto, nell'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, dalla legge di conversione 20 gennaio 1992, n. 8.

La norma, che peraltro rispecchia la volontà di contenimento delle spese che il legislatore ha inteso esprimere, si rende assolutamente necessaria per evitare discrasie con varie disposizioni della legge 31 dicembre 1991, n. 416, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1992, ed in particolare con l'articolo 27, comma 2, nonché con altre normative concernenti aspetti gestionali del bilancio statale (variazioni da apportare per spese obbligatorie e d'ordine, per spese impreviste, per spese di pubblicità, eccetera), normative di carattere generale che non possono essere disapplicate in considerazione della loro peculiare natura e sulle quali si ritiene che lo stesso legislatore non abbia inteso incidere.

Per quanto riguarda l'articolo 11, si precisa che i limiti di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, fermi ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante ostacolo per l'attività amministrativa dell'Istituto poligrafico dello Stato. Essi,

infatti, costringono a presentare agli organi dell'Istituto relazioni anche su acquisti di modico valore che rappresentano la parte più numerosa degli acquisti stessi.

Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha privato di significato i limiti stessi, per cui si rende necessario - anche sul piano economico - il loro adeguamento ai mutati valori monetari.

L'articolo 12 è inteso, in sostanza, a consentire l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai competenti organismi.

La disposizione di cui all'articolo 13 mira al duplice scopo di rendere possibile il conferimento delle funzioni dirigenziali dell'ANAS oltre il periodo già indicato dalla legge, facendo salvi altresì i rapporti e gli effetti già sorti nell'intervallo temporale.

L'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, che ha disposto il riordinamento strutturale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), prevedeva il conferimento di funzioni di qualifica dirigenziale a impiegati della ex carriera direttiva nelle more di espletamento delle relative procedure concorsuali.

Benchè l'ANAS abbia provveduto (e provveda tuttora) ad espletare i concorsi in base al numero dei posti che si rendono disponibili in organico di anno in anno, si è dovuto far comunque ricorso all'affidamento interinale delle funzioni dirigenziali, atteso che la citata legge n. 86 del 1986 ha in effetti disposto un ampliamento complessivo dei ruoli organici della dirigenza ANAS in relazione non solo alla qualifica di primo dirigente, bensì anche a quella di dirigente superiore, alla quale si accede, come è noto, sulla base, tra l'altro, del possesso di una determinata anzianità, fissata dalla legge, nella qualifica inferiore.

Il processo di adeguamento dei ruoli organici dirigenziali dell'ANAS, per effetto della citata legge, richiede, nei fatti, un periodo di tempo maggiore di quello originariamente previsto, la cui insufficienza è stata più volte segnalata, in occasione anche di altri disegni di legge.

La disposizione di cui all'articolo 14 mira a risolvere le incertezze interpretative sorte

in merito all'articolo 13, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, in relazione al comma 1, riguardanti la cumulabilità del trattamento stipendiale dei segretari generali delle autorità di bacino che siano pubblici dipendenti - collocati fuori ruolo o in aspettativa con assegni se docenti universitari - e il compenso contrattuale spettante per l'incarico di segretario generale.

La cumulabilità è stabilita nella misura ridotta prevista per il trattamento stipendiale dei pubblici dipendenti eletti al Parlamento.

La norma di cui all'articolo 15 si rende poi necessaria tenuto conto che, per effetto della vigente normativa, è venuto in scadenza al 31 dicembre 1991 il termine per la gestione commissariale delle Ferrovie della Sardegna.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto trattasi della prosecuzione dell'ordinario contributo che trova capienza nell'ambito dello stanziamento annuale del capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

In particolare le disposizioni di cui all'articolo 16 sono finalizzate a disporre per l'anno 1992 un ulteriore differimento, a carico del fondo per la protezione civile, degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile e della comunità scientifica previsti, rispettivamente, negli articoli 11 e 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, interventi differiti, da ultimo, per l'anno 1991, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

In particolare il comma 1 prevede una proroga degli interventi in favore dei gruppi di volontariato associati alle attività di previsione, prevenzione e soccorso disponendo, altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la concessione di contributi finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'efficiente espletamento di attività di soccorso in caso di emergenza.

Una specifica previsione normativa appare atta a dirimere dubbi interpretativi

postisi in sede attuativa del citato articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 1984, in ordine alla liceità della concessione di tali contributi, i quali assumono connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di pubblico interesse perseguita dalla norma *de qua*, consistente nel consentire, a fronte di situazioni di emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle associazioni di volontariato, reso possibile, da un adeguato potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di supporto.

Il capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha stabilito il procedimento per la costituzione delle aree metropolitane, affidando alla regione il momento della delimitazione delle aree e del riparto delle funzioni tra la città metropolitana ed i comuni in essa ricompresi.

La complessità obiettiva delle scelte affidate alla regione, presupponenti l'aggregazione di una comune volontà progettuale all'interno di una varietà oltremodo ampia di soggetti istituzionali, non hanno consentito, nella maggior parte dei casi, il rispetto da parte delle regioni del termine fissato per la delimitazione.

Pertanto con l'articolo 17 si provvede ad una sua proroga.

Al fine poi di rendere immediatamente operativa la ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario del residuo importo di lire 1.000 miliardi sul fondo comune regionale per l'anno 1990, si provvede con le disposizioni di cui all'articolo 18.

Va ricordato, a tale proposito, che l'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nel determinare in lire 6.000 miliardi la consistenza del fondo comune per l'anno 1990, aveva demandato ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei criteri perequativi, rapportati anche al diversificato gettito dell'aumentata tassa automobilistica regionale, per la ripartizione e l'erogazione della predetta quota di lire 1.000 miliardi del fondo stesso.

Non è stato tuttavia possibile espletare in corso d'anno gli adempimenti attuativi di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tale disposto normativo in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 382 del 12 luglio-31 luglio 1990, ne ha dichiarato l'illegittimità per violazione del principio della riserva di legge stabilita dall'articolo 119, primo comma, della Costituzione.

Al fine quindi di ovviare al vuoto normativo venutosi a creare, l'articolo 6 del disegno di legge dianzi citato (Atto Camera n. 5853) ha previsto la ripartizione della somma di lire 1.000 miliardi sulla base delle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 1990.

In tal modo viene garantito a ciascuna regione un volume complessivo di entrate, tra fondo comune e tassa di circolazione versata dall'ACI nel 1990, quanto meno uguale alle assegnazioni del fondo comune per il 1989, aumentate del tasso di inflazione programmato del 4,5 per cento e dei proventi ACI 1989.

Ciò premesso, si deve sottolineare che soltanto un provvedimento d'urgenza può ovviare, con effetto immediato, alle negative ripercussioni gestionali che stanno incidendo, sempre più pesantemente col passare del tempo, sulla finanza delle regioni a causa dell'impossibilità per le stesse di disporre in termini di cassa dei mezzi finanziari, già legislativamente predeterminati, necessari per fronteggiare le loro normali spese di funzionamento.

Va altresì tenuto in debito conto, che ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il fondo comune per l'anno 1991, ammontante a lire 6.300 miliardi, va ripartito con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e cioè in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente.

Ne consegue che la tempestiva definizione del volume complessivo delle risorse spettanti ai singoli enti regionali sul fondo comune per il 1990, assicurata con il presente provvedimento, consentirà di disporre di un compiuto quadro di riferimento per la ripartizione e la erogazione in via definitiva di tutto il fondo comune

regionale determinato per l'anno 1991 entro il corrente esercizio, evitando così che l'attuale situazione di provvisorietà si rifletta automaticamente, con ulteriori gravi disagi, anche sulla gestione finanziaria delle regioni per l'anno in corso.

Le disposizioni di cui all'articolo 18 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio statale, in quanto la somma di lire 1.000 miliardi, oggetto di ripartizione tra le regioni, già iscritta nel bilancio 1990, è stata mantenuta in conto residui sul capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Quanto all'articolo 19, va tenuto conto che la legge finanziaria per l'anno 1991 prevede, sul fondo speciale di conto capitale, un apposito accantonamento per l'assegnazione alla Regione siciliana del contributo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della regione medesima per l'anno 1990.

Al fine di evitare che tale accantonamento vada in economia ed in considerazione che comunque deve essere assolto dallo Stato, per il 1991, l'obbligo statutario, si rende necessario adottare una specifica disposizione legislativa che utilizzi l'accantonamento di che trattasi, attualmente disponibile limitatamente all'importo di lire 210 miliardi.

Nel contempo si rende necessario provvedere anche alla determinazione del contributo di solidarietà nazionale per l'anno 1989, mediante l'utilizzazione delle somme derivanti dall'apposito accantonamento di fondo speciale ed iscritte al pertinente capitolo di bilancio, in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364, poi decaduto.

Per quanto attiene ai criteri per la determinazione del contributo, occorre inoltre precisare che la Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-31 marzo 1987, n. 87, ha affermato che l'erogazione del contributo di solidarietà nazionale alla Sicilia, pur costituendo un obbligo costituzionale, non è vincolato, quanto al suo ammontare ed alle modalità di erogazione, ad alcuna garanzia costituzionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 20 è diretto sostanzialmente a rendere compatibile con i principi comunitari gli interventi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Premesso che con decisione 28 maggio 1991 - successiva alla predetta legge n. 19 - la CEE ha dichiarato inammissibili alcuni interventi della specie di quelli in argomento, per violazione del Trattato di Roma, si rende necessario modificare alcune delle disposizioni di cui alla stessa legge n. 19 nel senso di conferire le risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 50 del suo Statuto, nonchè di puntualizzare gli interventi di competenza della regione Veneto.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto riveste mero carattere normativo.

La norma di cui all'articolo 21 è finalizzata a concedere ai comandi dei vigili del fuoco un congruo lasso di tempo per far fronte al notevolissimo numero di richieste pervenute in materia di nulla-osta di prevenzione incendi, anche a seguito delle diverse proroghe per la presentazione della relativa istanza succedutesi dal 1984.

La norma di cui all'articolo 22 mira a dare una disciplina armonica e coordinata delle varie disposizioni che regolano il settore della prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a dubbi interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla esigenza manifestata dagli operatori del settore.

Conseguentemente è stata prevista, fino all'emanazione di norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di tutti i termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Il 31 dicembre 1991 è inoltre scaduto il termine concernente la definitività dei versamenti da eseguirsi per i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni.

Rispondendo ad esigenze di semplificazione contabile che la Banca d'Italia ha più

volte evidenziato, l'articolo 23 dispone pertanto la definitività di tali versamenti, in attesa della emanazione dell'apposito regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425.

Circa l'articolo 24 del disegno di legge si precisa che, in data 18 luglio 1990, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi ha disposto il sequestro preventivo del cantiere della costruenda centrale a carbone di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria.

In conseguenza di ciò circa cinquecentotrenta lavoratori sono stati sospesi dall'attività: gli stessi hanno, quindi, beneficiato di misure di sostegno del reddito, previste con il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, per quattro mesi decorrenti dal 19 luglio 1990.

Al termine di tale periodo, a seguito del licenziamento delle predette maestranze, si è provveduto con decreto interministeriale del 10 ottobre 1991 a dichiarare la sussistenza della condizione di crisi economica del settore dell'edilizia nell'area di Gioia Tauro, relativa ai cantieri della costruenda centrale ENEL, al fine di consentire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, la copertura salariale per i lavoratori già occupati nei cantieri stessi dalla data del 18 luglio 1990 e licenziati successivamente al 19 novembre 1990.

Tuttavia, per un gruppo limitato di lavoratori (circa cento) si è riscontrata la carenza dei requisiti contributivi previsti dalla summenzionata legge n. 427 del 1975, cosicchè gli stessi resterebbero privi di ogni tutela.

Pertanto, è necessario assicurare la garanzia di un sostegno al reddito per le predette unità, escluse dai benefici della legge n. 427 del 1975, con apposito provvedimento legislativo.

La norma di cui all'articolo 24 prevede, infatti, l'erogazione, per un periodo massimo di diciotto mesi, di una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda, pari quindi alla misura dell'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavora-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tori che non posseggano i requisiti di cui alla legge n. 427 del 1975.

L'onere complessivo, tenuto conto che i pagamenti relativi agli anni 1990 e 1991 potranno verificarsi solo nel corso del 1992, sarà sostenuto per lire 3.125.000.000 per l'anno 1992, come precisato dalla relazione tecnica.

In considerazione della vastità e complessità degli adempimenti previsti, la legge 27 febbraio 1985, n. 49, nel recare provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dell'occupazione, ha regolato, al titolo II, l'istituzione e il funzionamento di un fondo speciale per gli interventi finalizzati al credito delle forme cooperativistiche del settore di produzione e lavoro, attivate dai lavoratori ammessi a trattamenti di integrazione guadagni mediante concessione di contributi a fondo perduto.

Nello specifico, per detto fondo, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione ai sensi dell'articolo 17 della su ricordata legge n. 49, è stata prevista una durata di quattro anni decorrente, evidentemente, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Con l'articolo 25 si intende definire che l'anzidetto periodo di quattro anni abbia decorrenza dalla data di adozione dell'atto di attuazione delle modalità di concessione dei contributi a fondo perduto e ciò allo scopo di rendere tutto il ricordato periodo dei quattro anni contemplati dalla legge n. 49 utilizzabile ai fini delle attivazioni degli interessati.

La disposizione dell'articolo 26 si rende necessaria in quanto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tuttora impegnato nell'attuazione del piano di ammodernamento dei propri servizi, centrali e periferici, in relazione a quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, sull'organizzazione del mercato del lavoro, sia per quanto riguarda l'avvio del progetto informativo «Teleporto del lavoro» che per quel che concerne la dotazione di idonee attrezzature alle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

Inoltre le agenzie per l'impiego, che nel corso dell'anno 1991 hanno iniziato la

propria attività, devono essere ancora dotate di tutte le attrezzature necessarie al loro funzionamento.

Si impone quindi la necessità di consentire, con la necessaria tempestività, l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione dei beni e dei servizi occorrenti al completamento del piano di ammodernamento degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, all'avvio delle agenzie per l'impiego ed al prosieguo del progetto informatico.

All'articolo 27 è previsto il differimento al 4 ottobre 1992 del termine per gli adempimenti stabiliti da taluni articoli del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di valutazione di rischi lavorativi al fine di adottare le idonee misure preventive e protettive.

Si è infatti riscontrata una estrema difficoltà e talora l'impossibilità delle imprese di far fronte a detti compiti incombenti nel termine previsto di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Per quanto riguarda l'articolo 28 del disegno di legge si fa presente che l'assistenza sanitaria, erogata dal Servizio sanitario nazionale a favore dei cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia e iscritti nelle liste di collocamento, è scaduta il 31 dicembre 1991.

Infatti, il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1991, n. 58, ha previsto tale assistenza per il solo anno 1991.

Ciò in previsione della possibile approvazione, durante detto anno, del disegno di legge governativo presentato il 28 dicembre 1990 recante «Disposizioni relative ai rifugiati e agli stranieri extracomunitari residenti nel territorio dello Stato» (atto Camera n. 5353 della X legislatura).

Peraltro, una volta scaduto al 31 dicembre 1991 il termine previsto dal suddetto decreto-legge, avrebbero ripreso vigenza le disposizioni di legge che disciplinano in generale l'assistenza sanitaria agli stranieri (articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33).

Si rende pertanto necessario confermare anche per l'anno 1992 l'assistenza sanitaria in via gratuita ai cittadini extracomunitari disoccupati, a condizione che siano regolarmente residenti in Italia e siano iscritti nelle liste di collocamento. A tanto si provvede, come si è detto, con il predetto articolo 28.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, come è noto, concede, a valere su un fondo appositamente costituito ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, contributi sugli interessi dei prestiti concessi per investimenti alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende autorizzate a compiere operazioni con la stessa Cassa.

Il fondo, oltre che da conferimenti regionali e da altri proventi, è stato sistematicamente reintegrato negli ultimi anni da apporti dello Stato, che costituiscono la principale fonte di finanziamento, di cui l'ultimo è stato disposto con legge 5 novembre 1990, n. 321, per complessive lire 600 miliardi per il periodo 1991-1994.

Tale ultimo apporto, destinato a fronteggiare temporaneamente una situazione di disagio delle imprese artigiane a causa del mancato accoglimento di domande di finanziamento, si è peraltro dimostrato insufficiente a soddisfare la richiesta di credito.

Per tale motivo si era provveduto per l'anno 1991 ad inserire nell'ambito del fondo globale della legge finanziaria un apposito accantonamento, da destinare allo scopo con successiva norma sostanziale che non si è tuttavia perfezionata.

Pertanto, con l'articolo 29 si autorizza l'apporto al fondo in questione della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991.

L'articolo 30 reca modifiche alle norme sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Presupposto di detta procedura, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche, è in via generale uno stato di insolvenza con determinati caratteri.

Sono infatti assoggettate alla predetta procedura le imprese che presentino un'esposizione debitoria verso aziende di

credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale, non inferiore a precisi limiti fissati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (da ultimo in lire 65.246 milioni) superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In siffatte evenienze il legislatore ha ritenuto di apprestare uno strumento procedimentale, inteso a perseguire in particolare la ripresa produttiva di tali imprese, la cui crisi, per dimensioni aziendali, ha attitudine a coinvolgere, oltre agli interessi dei creditori, anche ampi settori di pubblico interesse.

Analoghe situazioni di crisi aziendale delle grandi imprese si sono di recente determinate in conseguenza di decisioni comunitarie che impongono, entro termini brevi, la restituzione di aiuti pubblici di ingente entità, concretando posizioni debitorie delle imprese verso lo Stato, enti pubblici o società a prevalente partecipazione pubblica tali da compromettere gli equilibri economici dell'azienda e da rendere inevitabili procedure concorsuali anche in presenza di strutture industriali che appaiono in condizione di operare efficacemente sul mercato o comunque suscettibili di una ripresa produttiva.

L'articolo 30 si propone di disciplinare le predette peculiari fattispecie con norme preordinate altresì ad assicurare la dovuta, tempestiva esecuzione di decisioni della Commissione delle Comunità europee attraverso una gestione imprenditoriale tesa ad evitare, ove possibile, la estinzione dell'attività produttiva e i gravi conseguenti riflessi occupazionali e sociali.

Con il comma 1 dell'articolo 31 si provvede a dare esecuzione alla decisione della Commissione della Comunità europee in data 24 aprile 1991, per effetto della quale sono stati dichiarati incompatibili con il mercato comune i contributi di cui alla legge 28 marzo 1956, n. 168, applicati ai prodotti importati dagli Stati membri, nonchè le agevolazioni concesse su prodotti esportati verso Stati membri.

Con il comma 2 viene riformulata la struttura del contributo in argomento, in

relazione anche alle indicazioni contenute nella decisione comunitaria e alle attività dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, ivi comprese quelle di raccolta e di riciclaggio, che saranno disciplinate in dettaglio con il regolamento indicato al comma 3, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In particolare viene prevista la riduzione del contributo dal 3 per cento all'1 per cento e la sua applicazione, oltre alla carta ed al cartone, come già previsto, anche al legno ad uso industriale.

Con l'articolo 32 si realizza il rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, relativa a «Interventi di sostegno per i consorzi fra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane», il cui stanziamento, fissato per il triennio 1989-1991, si esaurisce con l'anno 1991.

La legge 21 febbraio 1989, n. 83, ha fatto seguito alle precedenti disposizioni in favore dei consorzi per l'esportazione contenute nella legge 21 maggio 1981, n. 240, e, precedentemente, nella legge 30 aprile 1976, n. 374. La legge in vigore, per la quale si rende necessario operare il rifinanziamento, è nata dall'esigenza di garantire più solide certezze ai consorzi per l'esportazione, rivelatisi strumento indispensabile, all'interno del sistema produttivo italiano, per promuovere la presenza delle piccole e medie imprese nei mercati internazionali.

È facile individuare il motivo del successo dello strumento consortile: esso risiede nella sua capacità di realizzare quelle sinergie idonee a superare limiti e carenze, connaturate nella dimensione delle piccole e medie imprese, che costituiscono un freno al dinamismo sui mercati esteri. Nel contempo occorre anche evidenziare che la diffusione di tale strumento contribuisce a sviluppare una più valida mentalità imprenditoriale, nell'attuale contesto caratterizzato dalla sempre più stretta interdipendenza delle economie, che concepisca lo scambio commerciale non più quale occasione contingente da cogliere, ma quale normale funzione dell'impresa moderna che necessariamente partecipa ai flussi commerciali interna-

zionali secondo una strategia di azienda consapevole della necessità di una diversificazione delle aree di sbocco.

Si aggiunge, inoltre, per quanto riguarda i flussi esportativi attivati dal sistema consortile in Italia, che un dato elaborato dalla «Federexport» nei confronti dei propri associati (160 consorzi per l'esportazione) stima in 12.000 miliardi di lire annui il valore delle esportazioni promosse dall'attività consortile.

Le considerazioni svolte non possono che confermare l'opportunità di proseguire nella strada intrapresa, rifinanziando il meccanismo legislativo attraverso cui si esplica il sostegno pubblico in favore dei consorzi per la esportazione.

Resta, è pur vero, aperto il problema delle compatibilità di tale sistema una volta instaurata l'integrazione europea con il 1993: i nuovi connotati del «mercato domestico allargato» che verranno a definirsi comporteranno, per le operazioni commerciali fra i Paesi della Comunità economica europea, la perdita del carattere di esportazione per assumere la veste di vendita sul mercato interno. Può fin d'ora ipotizzarsi, pertanto, che occorrerà introdurre nel sistema vigente un meccanismo correttivo, che potrebbe essere quello di riferire il sostegno pubblico all'attività consortile rivolta verso i Paesi extracomunitari.

L'articolo 33 riproduce in parte l'articolo 2 del disegno di legge governativo presentato il 18 luglio 1991 recante «Misure destinate a talune aree del territorio nazionale e disposizioni finanziarie varie» (atto Camera n. 5853 della X legislatura).

Si tratta di una prima operazione che avvia a risoluzione i problemi originati dalle attuali procedure, non adeguate ad assicurare l'immediata eseguibilità dei progetti.

La disposizione di cui all'articolo 34 riguarda l'esigenza di prorogare per tutto l'anno 1992 la possibilità di assumere impegni di spesa sul capitolo 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 1991.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale esigenza discende dalla complessità dell'*iter* procedimentale che la stessa legge 14 febbraio 1991, n. 46, ha posto a carico dell'Amministrazione di fini dell'erogazione del contributo.

Esso infatti potrà essere assegnato alla CIRA spa, che ha la gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRO-RA), solo dopo che sarà stata perfezionata un'apposita convenzione volta a regolare i rapporti tra lo Stato e la società.

Peraltro detta convenzione, per la parte pubblica, non è nella disponibilità del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ma, in applicazione della norma più volte richiamata, deve essere stipulata dal Ministro del tesoro.

Questa situazione, pur avendo tutti gli attori interessati cercato di accelerare il più possibile le parti della procedura che a ciascuno compete (la convenzione Tesoro-CIRA è stata infatti stipulata nell'ottobre scorso), non ha consentito di pervenire in tempo all'efficacia della convenzione stessa.

Ne è conseguita l'esigenza di addivenire, con l'articolo 34, alla proroga del termine ultimo, onde evitare la perdita di una quota consistente del contributo per le spese di gestione che il legislatore ha voluto fosse attribuita alla società.

Come è noto, col 31 dicembre 1991 è venuto a scadenza il sistema delle agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati in vigore sin dal 1982.

Le agevolazioni hanno dimostrato la loro validità promozionale attraverso il costante incremento dei flussi turistici, le cui battute di arresto coincidono con i periodi di sospensione delle agevolazioni medesime.

L'interruzione dell'intervento, motivato da superiori esigenze economiche, avrebbe certo un notevole riflesso negativo sulla promozione del turismo in Italia.

I Paesi concorrenti del bacino mediterraneo, che tra l'altro praticano prezzi inferiori per il carburante, sono evidentemente pronti alla diffusione di notizie - spesso non veritiere - sulle carenze del sistema turistico italiano, per cui la cessazione del sistema delle agevolazioni non potrebbe

non esser utilizzato per accrescere la disinformazione ed indurre i flussi motorizzati verso altri Paesi, con gravi danni per l'industria turistica italiana.

Si è ritenuto, quindi, di differire al 31 agosto 1992, con l'articolo 35, le misure di favore del turismo straniero motorizzato utilizzando i residui di stanziamento quantificabili in 25 miliardi di lire.

Al fine di chiarire poi che i buoni emessi anteriormente al 31 agosto 1992 possono essere utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno, è stata inserita al comma 2 del medesimo articolo 35 apposita disposizione.

La norma di cui all'articolo 36 è giustificata dall'esigenza di approfondire e affrontare anche in sede legislativa, e preliminarmente alla piena operatività della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, le complesse questioni di compatibilità della legge medesima con la normativa comunitaria.

Le norme finali contengono al comma 1 dell'articolo 37 le disposizioni di salvezza degli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, e dei precedenti decreti-legge riguardanti la materia delle proroghe, a partire dal gennaio 1992, non convertiti in legge.

Vengono, però, esclusi gli effetti, conseguenti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 325 del 1992, riguardante il «Termine per l'approvazione di strumenti urbanistici» non riprodotto nel presente disegno di legge in considerazione delle cennate critiche formulate in sede di esame parlamentare del predetto decreto.

Al comma 2 viene prevista la salvezza degli effetti dei vari decreti-legge a partire dal gennaio 1992 riguardanti il finanziamento di 400 miliardi di lire in favore dell'IRI e dell'ENI per il 1992. Poiché l'ultimo dei suddetti decreti-legge (1° luglio 1992, n. 322) è stato respinto dal Parlamento per la mancanza dei requisiti costituzionali dell'urgenza e della necessità, la norma di salvezza si rende necessaria atteso che sono stati già predisposti fin dal mese di febbraio 1992 i provvedimenti finanziari di attuazione, comprese le somministrazioni all'IRI e all'EFIM.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 prevede uno stanziamento complessivo di lire 5 miliardi nel triennio 1991-1993, diretto a consentire il proseguimento delle attività del comitato di esperti previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, recante «Interventi urgenti per la torre di Pisa», nonché ad assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa.

Per il proseguimento delle attività del comitato di esperti, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 luglio 1990, si è previsto un finanziamento pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzato allo svolgimento dei compiti connessi all'individuazione progettuale degli interventi definitivi di consolidamento della torre, previa valutazione dei risultati delle indagini interdisciplinari nel campo della storia dell'arte, dell'architettura, dell'ingegneria strutturale e geotecnica, nonché di monitoraggio sulle fondazioni e sull'elevato della torre.

Si fa inoltre carico di risolvere il problema delle necessità economiche dell'Opera primaziale di Pisa stanziando lire 3.000 milioni a titolo di contributo per l'anno finanziario 1993, in modo da sopperire anche per tale anno alle mancate entrate originate dalla non fruibilità del monumento da parte dei numerosi visitatori.

L'Opera primaziale di Pisa ricava dalla vendita dei biglietti di accesso alla torre i mezzi finanziari da destinare essenzialmente ad interventi manutentori dei monumenti della Piazza dei Miracoli con le relative pertinenze e, per espressa norma statutaria, del palazzo Arcivescovile, della chiesa di San Ranierino, dei due musei e di altri pertinenti beni.

Nel triennio 1987-1989 l'Opera primaziale di Pisa ha ricavato dalla vendita dei biglietti i seguenti introiti che non sono gravati da alcun onere:

esercizio 1987: lire 3.551.341.500;

esercizio 1988: lire 3.699.195.000;

esercizio 1989: lire 4.014.880.100;

e così mediamente, nel triennio, ha realizzato lire 3.755.138.866 l'anno.

In analogia a quanto già previsto dal citato decreto-legge n. 279 del 1990 si è prevista una autorizzazione di spesa pari a lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1993.

L'autorizzazione di spesa di lire 24,5 miliardi annui nel biennio 1991-1992 di cui all'articolo 12 è destinata a consentire, attraverso il corrispondente reintegro del relativo fondo, il finanziamento di progetti finalizzati predisposti da amministrazioni pubbliche ed al momento non operanti per carenza di risorse.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla relativa copertura si provvede mediante l'utilizzo dell'apposito accantonamento di fondo speciale.

Riguardo all'articolo 13, va tenuto conto dei seguenti dati:

Unità interessate: n. 33

Spesa media mensile unitaria prevista	L.	303.030 di cui
per indennità di funzioni (capitolo 101)	L.	201.817
per premio di produzione (capitolo 102)	L.	53.513
per lavoro straordinario (capitolo 103)	L.	47.700
	L.	<u>303.030</u>

Spesa unitaria prevista nei vari esercizi:

Esercizio 1990 (2° semestre)	L.	1.818.180 di cui
per indennità di funzioni	L.	1.210.902
per premio di produzione	L.	321.078
per lavoro straordinario	L.	286.200
	L.	<u>1.818.180</u>

Esercizio 1991	L.	3.636.360 di cui
per indennità di funzioni	L.	2.421.804
per premio di produzione	L.	642.156
per lavoro straordinario	L.	572.400
	L.	<u>3.636.360</u>

Spesa media complessiva per esercizio

esercizio 1990	L.	60.000.000
esercizio 1991	L.	120.000.000

Quanto all'articolo 19 si osserva che l'onere a carico del bilancio dello Stato per la corresponsione alla Regione siciliana del contributo di solidarietà è fissato in lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e in lire 210 miliardi per l'anno 1991.

Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nel capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'iscrizione di tale somma è stata effettuata in attuazione del decreto-legge n. 364 del 1990, non convertito in legge.

Per l'anno 1991 la copertura è assicurata utilizzando per lire 210 miliardi l'apposito accantonamento nel fondo speciale di conto capitale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 24 prevede per i lavoratori che hanno usufruito sino al 19 novembre 1990 della somma di cui al decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, che non posseggono i requisiti per la fruizione dei benefici della disoccupazione speciale previsti dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, l'erogazione, in via transitoria, per un periodo massimo di diciotto mesi, decorrenti dal 19 novembre 1990, di una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese fra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali.

Ai fini della quantificazione dell'onere complessivo, i parametri di riferimento sono i seguenti:

ANNO 1990

a) *indennità*

elementi di calcolo:

- onere mensile prestazione CIGS	L.	1.091.000
- giorni di corresponsione	n.	41
- beneficiari	n.	95 unità

calcolo

L. 1.091.000 : 30 × 41 × 95	L.	142.000.000
-----------------------------------	----	-------------

b) *accrediti figurativi*

elementi di calcolo:

- contribuzione figurativa mensile	L.	485.000
- giorni di corresponsione	n.	41
- beneficiari	n.	95 unità

calcolo

L. 485.000 : 30 × 41 × 95	L.	63.000.000
---------------------------------	----	------------

c) *trattamenti di famiglia*

elementi di calcolo:

- soggetti	n.	95 unità
- importo medio beneficio supponendo un nucleo familiare di tre unità con reddito attorno a lire 25 milioni annui	L.	90.000 mensili
- giorni di corresponsione	n.	41

calcolo

L. 90.000 : 30 × 41 × 95	L.	11.700.000
--------------------------------	----	------------

onere complessivo 1990

L. 142.000.000+63.000.000+11.700.000 =	L.	216.700.000
--	----	-------------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNO 1991

a) *indennità*

elementi di calcolo:

- onere mensile prestazione CIGS	L.	1.136.000
- mesi di corresponsione	n.	12
- beneficiari	n.	95 unità

calcolo

L. 1.136.000 × 12 × 95	L.	1.295.000.000
------------------------------	----	---------------

b) *accrediti figurativi*

elementi di calcolo:

- contribuzione figurativa mensile	L.	550.000
- mesi di riferimento	n.	12
- beneficiari	n.	95 unità

calcolo

L. 550.000 × 12 × 95	L.	627.000.000
----------------------------	----	-------------

c) *trattamenti di famiglia*

elementi di calcolo:

- soggetti	n.	95 unità
- importo medio beneficio come per anno 1990	L.	90.000
- mesi di riferimento	n.	12

calcolo

L. 90.000 × 12 × 95	L.	102.600.000
---------------------------	----	-------------

onere complessivo 1991

L. 1.295.000.000+627.000.000+102.600.000 =	L.	2.025.000.000
--	----	---------------

ANNO 1992

a) *indennità*

elementi di calcolo:

- onere mensile prestazione CIGS	L.	1.186.494
- mesi di corresponsione	n.	5
- beneficiari	n.	95 unità

calcolo

L. 1.186.494 × 5 × 95	L.	564.000.000
-----------------------------	----	-------------

b) *accrediti figurativi*

elementi di calcolo:

- contribuzione figurativa mensile	L.	580.000
- mesi di riferimento	n.	5
- beneficiari	n.	95 unità

calcolo

L. 580.000 × 5 × 95	L.	275.500.000
---------------------------	----	-------------

c) *trattamenti di famiglia*

elementi di calcolo:

- soggetti	n.	95 unità
- importo medio beneficio come per anni 1990 e 1991	L.	90.000
- mesi di riferimento	n.	5

calcolo

L. 90.000 × 5 × 95	L.	43.000.000
--------------------------	----	------------

onere complessivo 1992

L. 564.000.000+275.500.000+43.000.000 =	L.	883.000.000
---	----	-------------

Il complessivo onere, che si manifesterà finanziariamente nel 1992, è così calcolato:

<i>Lire</i>	<i>Lire</i>	<i>Lire</i>	<i>Lire</i>			
216.700.000	+	2.025.000.000	+	883.000.000	=	3.125.000.000
onere 1990		onere 1991		onere 1992		onere complessivo

L'articolo 29, nel dare parziale attuazione alla legge finanziaria 1991 che reca un accantonamento di lire 100 miliardi quale aumento del fondo contributi sugli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, amplia l'apporto del Tesoro a detto fondo per adeguare le previsioni alle necessità di finanziamento del settore artigiano.

Tale incremento della dotazione del fondo dovrebbe consentire di soddisfare una domanda di prestiti di circa 1.000 miliardi.

La copertura della spesa è assicurata mediante utilizzo dell'apposito accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526», iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

Per quanto concerne l'articolo 32, va tenuto conto che i dati registrati a consuntivo della gestione del meccanismo finanziario di cui alla legge n. 83 del 1989 nei due anni 1989 e 1990 evidenziano l'insufficienza dei fondi stanziati dalla predetta legge. Infatti, al fine di rientrare nei limiti dei 25 miliardi disponibili, si è reso necessario disporre un abbattimento generalizzato, su tutti i contributi riconosciuti

a fronte delle domande accolte, del 14,73 per cento per l'esercizio 1989 e del 21 per cento per l'esercizio 1990.

Per l'anno conclusivo del triennio 1989-1991 finanziato dalla citata legge n. 83, l'Amministrazione ha chiesto ed ottenuto, attraverso una specifica disposizione legislativa (legge 4 giugno 1991, n. 181, «Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico») l'integrazione di 5 miliardi di lire dei fondi disponibili. La possibilità di poter contare, pertanto, su un totale di 30 miliardi di lire per il 1991 lascia prevedere, quanto meno, di poter pervenire ad operare per l'anno in corso un abbattimento contenuto dei contributi riconoscibili. Appare evidente che il ricorso ad abbattimenti rilevanti del supporto finanziario comporta lo svilimento in termini d'efficacia del supporto pubblico che viene a perdere la sua funzione di stimolo al fenomeno associativo.

L'importo previsto relativo al rifinanziamento della legge n. 83 del 1989, stimato in lire 20 miliardi per il 1992, dovrebbe permettere di assicurare la quantificazione dei contributi nei termini di legge, tenendo anche conto del tendenziale tasso di inflazione (i contributi rappresentano una percentuale delle spese di bilancio) nonché del numero crescente delle domande di contributo.

La proroga delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui all'articolo 35 non produrrà alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Ciò, tenuto conto degli elementi di seguito riportati.

La legge 30 dicembre 1988, n. 556, di proroga della legge 15 maggio 1986, n. 192, relativa alle agevolazioni per turisti stranieri motorizzati, scaduta il 31 dicembre 1991, è stata prorogata fino al 31 maggio 1992 con il decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, successivamente reiterato con il decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, e quindi con il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, che ha prorogato le agevolazioni stesse sino al 30 giugno 1992.

Premesso che le due successive proroghe (31 maggio e 30 giugno) sono state possibili grazie all'utilizzo dei residui della precedente gestione, appare doveroso segnalare che le suddette proroghe hanno consentito di evitare contraccolpi sul movimento turistico in entrata, che ha fatto registrare un incremento nei primi 5 mesi del 1992 del 6 per cento (dati ACI sugli ingressi ai principali valichi di frontiera).

Mentre i servizi previsti dalla legge (soccorso stradale gratuito) e le informazioni ed assistenze fornite dalle centrali telefoniche sono stati regolarmente espletate nel corso dei primi cinque mesi a tutta l'utenza motorizzata straniera, la vendita dei pacchetti turistici è stata inferiore alle previsioni, in quanto gli uffici emittenti hanno, nel tempo, informato gli acquirenti che l'utilizzo dei buoni, contenuti nei pacchetti turistici, sarebbe stato possibile in un primo momento fino al 31 dicembre 1991, poi fino al 31 maggio e quindi fino al 30 giugno 1992.

L'informazione ha determinato una discontinuità e quindi una minore incisività nelle vendite.

La cancellazione delle vendite ha comportato, a fronte delle previsioni di spesa, un risparmio, nei primi cinque mesi, di circa il 40 per cento, risparmio che si avrà anche nel mese di giugno stante l'attuale portata della proroga (al 30 giugno 1992).

Ciò premesso, poichè alla data del 30 marzo 1992 sulla contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

intestata alla Direzione generale affari generali turismo e sport del Ministero del turismo e dello spettacolo, residuavano 22 miliardi e 800 milioni; considerato che alla data del 30 maggio 1992 sono stati utilizzati 2 miliardi e 600 milioni a fronte degli oltre 4 miliardi e 700 milioni del 1991; accertato che nei primi otto mesi del 1991 sono stati impegnati, per le agevolazioni sul prezzo della benzina, 22 miliardi di lire; visto l'andamento in corso, si ritiene che i residui siano più che sufficienti per sostenere fino al 31 agosto 1992 i costi previsti dalla legge per tutto il sistema promozionale.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OPERE PUBBLICHE****Art. 1.**

(Interventi per la torre di Pisa)

1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è differito al 31 dicembre 1993.

3. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaria di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1993, un contributo di lire 3.000 milioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento sotto Ministero dei lavori pubblici «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale».

Art. 2.

(Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della

legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1992 e seguenti in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

Art. 3.

(Gestione e manutenzione del complesso giudiziario di Napoli)

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, l'amministrazione, la gestione e la manutenzione degli edifici costituenti il complesso giudiziario di Napoli sono attribuite al Ministero di grazia e giustizia, che vi provvede a mezzo della Direzione generale degli affari civili e di un'apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

2. La commissione è composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici allocati nel complesso giudiziario di Napoli, da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, dal sindaco del comune di Napoli, da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Napoli, da due funzionari di cancelleria o di segreteria giudiziarie.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, con propri decreti individua le attività di amministrazione, gestione e manutenzione, stabilisce le condizioni per concedere in appalto l'esercizio e la manutenzione degli impianti e degli altri servizi, disciplina le modalità di composizione e funzionamento della commissione e determina altresì l'importo delle risorse da iscrivere all'uopo in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a decorrere dall'anno 1992, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per l'anno 1992 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

(Occupazione d'urgenza)

1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente prorogata di un anno.

Art. 5.

(Consorzio del canale Milano-Cremona-Po)

1. Il termine del 31 dicembre 1991 fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 6.

(Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti)

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

Art. 7.

(Circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 376, è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Art. 8.

(Impiantistica sportiva)

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

CAPO II

ORDINAMENTI AMMINISTRATIVI
E CONTABILI

Art. 9.

(Gestioni fuori bilancio)

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1993.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.

Art. 10.

(Limiti alla emissione di titoli pubblici e disposizioni varie)

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 novembre 1991, n. 366, è sostituito come segue:

«8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 141.000 miliardi».

2. Al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatte salve le integrazioni da apportare con provvedimenti amministrativi previsti da norme vigenti».

Art. 11.

(Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato)

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevate dall'Istituto nazionale di statistica ai fini del calcolo dell'indennità di contingenza, intervenute nel triennio.

Art. 12.

(Progetti finalizzati)

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1993.

2. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 13.

(Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, già prorogate da ultimo dal decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 43, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1992.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 60.000.000 per l'anno 1990 e in lire 120.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 125.000.000, a lire 53.000.000, a lire 47.000.000, a lire

40.000.000 e a lire 35.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal 30 giugno 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino)

1. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale trattamento non è cumulabile, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego; la stessa disposizione si applica anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa».

Art. 15.

(Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna)

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Art. 16.

(Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato)

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente

la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito al 31 dicembre 1992. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti.

Art. 17.

(Costituzione delle aree metropolitane)

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito con quello del 31 dicembre 1992.

CAPO III

FINANZA REGIONALE

Art. 18.

(Disponibilità residue sul fondo comune regionale)

1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi del fondo comune regionale per l'anno 1990 di cui all'articolo 17, comma 3, del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è ripartito tra le regioni nel modo seguente:

Piemonte	L.	70.467.474.000
Lombardia	»	125.757.417.000
Veneto	»	66.383.999.000
Liguria	»	27.716.051.000
Emilia-Romagna ...	»	66.312.357.000
Toscana	»	58.355.178.000
Umbria	»	21.362.257.000
Marche	»	29.577.469.000
Lazio	»	77.314.262.000
Abruzzo	»	33.621.628.000
Molise	»	15.571.739.000
Campania	»	168.536.908.000
Puglia	»	119.729.620.000
Basilicata	»	30.653.135.000
Calabria	»	88.640.506.000
Totale ...	L.	<u>1.000.000.000.000</u>

Art. 19.

*(Contributo di solidarietà nazionale
alla regione siciliana)*

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione, viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia».

Art. 20.

*(Interventi a favore delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto)*

1. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in

ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno».

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

CAPO IV

NULLA OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI E SERVIZI ANTINCENDI

Art. 21.

*(Nulla-osta provvisorio
di prevenzione incendi)*

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993.

Art. 22.

*(Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi
di spettacolo e intrattenimento)*

1. Entro il 31 dicembre 1992 il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intratte-

nimento, così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni.

2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

3. Entro la data di cui al comma 1 si provvederà altresì ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 23.

(Depositi da parte dei richiedenti servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

CAPO V

INTERVENTI NEL CAMPO DEL LAVORO

Art. 24.

(Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro)

1. Ai lavoratori che hanno usufruito sino al 19 novembre 1990 della somma di cui al decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, licenziati successivamente al 19 novembre 1990,

per i quali non sussistano i requisiti per il godimento delle prestazioni di disoccupazione speciale previste dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, è erogata per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dal 19 novembre 1990 una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La somma non può comunque essere superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non è cumulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione.

2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 il trattamento di famiglia in base alle norme vigenti.

3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previa individuazione degli aventi diritto.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1992 in lire 3.125.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 25.

(Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione)

1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio

1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del suindicato articolo.

Art. 26.

(Teleporto del lavoro)

1. È differito al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1991 indicato dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1991, n. 158, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammmodernamento e il potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Art. 27.

(Valutazione dei rischi lavorativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277)

1. Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 40, 41, commi 2 e 3, 43, 44, 45, 47 e 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto medesimo è differito al 4 ottobre 1992.

2. Sino al decorso del termine di cui al comma 1, ai fini della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e la voce «rumori» della tabella allegata al decreto medesimo.

Art. 28.

(Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari)

1. Per l'anno 1992, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono

equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VI

INTERVENTI IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 29.

(Rifinanziamento della Artigiancassa)

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526».

Art. 30.

*(Integrazione dei presupposti
dell'amministrazione straordinaria)*

1. Si prescinde dalla verifica attinente al limite minimo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui all'impresa sia imposto, in conseguenza di decisioni degli organi comunitari in applicazione

degli articoli 92 e 93 del trattato delle Comunità europee, di restituire allo Stato, ad enti pubblici o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato e comunque non inferiore ai 50 miliardi di lire.

Art. 31.

(Attuazione della decisione 24 aprile 1991 della Commissione delle Comunità europee)

1. In adempimento della decisione della Commissione delle Comunità europee in data 24 aprile 1991, i contributi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità; sono inoltre soppressi le esenzioni o i rimborsi dei predetti contributi relativi a prodotti esportati verso gli Stati membri della Comunità.

2. I contributi, già previsti dalla citata legge 28 marzo 1956, n. 168, si applicano alla carta e al cartone, nonché al legno ad uso industriale, destinati al consumo nel territorio nazionale e sono dovuti dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e le esenzioni previste dalla normativa vigente.

3. In relazione alle indicazioni formulate dalla Commissione delle Comunità europee con la decisione di cui al comma 1, le attività svolte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, direttamente o tramite società partecipate, ivi comprese le attività di raccolta e di riciclaggio, saranno disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

*(Interventi di sostegno dei consorzi
per l'esportazione)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari annuali di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese».

Art. 33.

(Progetti FIO)

1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse rese disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili già valutati ai sensi della delibera CIPE 12 maggio 1988, ovvero ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989 anche ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ferma restando la destinazione per il disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti delle risorse rese disponibili a seguito di revoca di progetti concernenti i medesimi settori. Per tali progetti il Ministro dell'ambiente formula la proposta al Ministro del bilancio e della programmazione economica per l'inserimento nella proposta complessiva al CIPE.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risor-

se di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

3. Gli importi relativi al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

Art. 34.

(Finanziamento del programma PRORA)

1. Le somme stanziato sul capitolo 2101 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992.

Art. 35.

(Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati)

1. Le agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, già prorogate con modifiche dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, sono ulteriormente differite sino al 31 agosto 1992.

2. I turisti stranieri in possesso di pacchetti turistici acquistati dal 2 gennaio 1992 al 31 agosto 1992 possono utilizzare i buoni benzina sino al 31 dicembre 1992.

3. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei residui dello stanziamento triennale di cui alla legge 18 luglio 1989, n. 268, esistenti sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale affari generali turismo e sport del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 36.

(Norme per l'informazione al consumatore)

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10

aprile 1991, n. 126, sono differiti di un anno.

CAPO VII
NORME FINALI

Art. 37.

(Sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, e delle disposizioni, con esclusione di quella dell'articolo 3, dei decreti legge 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1° luglio 1992, n. 325.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 2, 28 febbraio 1992, n. 192, 30 aprile 1992, n. 271, e 1° luglio 1992, n. 322.

Art. 38.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 19, 20, 29, 33 e 34 hanno effetto dal 31 dicembre 1991. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 39.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.